

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
COCCINELLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
CITTA' DI TRAVAGLIATO
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAVAGLIATO BS VIA BRESCIA 25

Numero REA: BS - 456952

Codice fiscale: 02524020985

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-01-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n.478/164 di repertorio

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel Comune di Travagliato (BS) la Società Cooperativa denominata **"Cooperativa Sociale la Coccinella - A Responsabilità Limitata - Città di Travagliato" ONLUS.**

La cooperativa, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potrà utilizzare l'acronimo "E.T.S."

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art.2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo Mutualistico)

La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperativi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

Nello svolgimento dell'attività produttiva la Cooperativa impegna principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive,

stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La Cooperativa può operare anche con i terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane con sede in Roma, alla competente Federazione Nazionale di categoria, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Brescia.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce il Codice di Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà-Confcoopertaive.

Art.4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata attraverso lo svolgimento di attività - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori impiegati in attività produttive, così come indicato nella L.n.381/1991. I lavoratori svantaggiati, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa, ai sensi dell'art.4 della Legge n. 381/1991.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:

- attività di progettazione di manutenzione del verde pubblico e/o privato;
- commercio all'ingrosso e al dettaglio di piante, fiori, sementi, articoli mobili ed attrezzi da giardino, manuali, libri ed opuscoli in materia di giardinaggio;
- lavori di pulizia, sanificazione, disinfezione, derattizzazione e disinfestazione ed attività ad essi accessorie da eseguire presso enti pubblici e privati, presso soggetti privati, sia mediante contratti di appalto, sia in altra forma;
- servizi cimiteriali, gestione aree cimiteriali, manutenzione del verde, scavi e interventi di costruzione - manutenzione - sistemazione opere murarie in ambito cimiteriale, tumulazioni ed estumulazioni, esumazioni ed inumazioni, servizi di pulizia ivi compreso sgombero - riassetto - riordino - pulizia di locali ed aree cimiteriali in genere, triturazione e smaltimento rifiuti connessi ai servizi cimiteriali in genere, servizio di affissione ad essi relativo;
- servizi di pompe funebri, inumazione e cremazione di cadaveri e di carcasse di animali domestici e attività

collaterali, preparazione delle salme per l'inumazione, cremazione, imbalsamazione e servizi prestati dalle imprese di pompe funebri, fornitura di servizi di inumazione o di cremazione, affitto di camere ardenti, affitto o vendita di tombe, manutenzione di tombe e mausolei, disbrigo di pratiche funerarie.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale, e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'andamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art.2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci)

Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge; ricorrendo le condizioni si applica il secondo comma dell'art.2522 del codice civile.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridiche, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.2522 del codice civile, appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci prestatori, vale a dire persone che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e che svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per i fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n.381/1991.

Ogni socio è iscritto in apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo.

Art.6 (categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527 terzo comma del codice civile, i cui diritti sono disciplinati dal presente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale speciale

categoria viene fissata dall'organo amministrativo e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'organo amministrativo della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art.16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.

Verificandosi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Art.7 (Soci Sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Art.8 (Conferimento e partecipazione dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art.21 comma primo punto 2 del presente statuto.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili. La quota minima è di euro 50,00 (euro cinquanta e zero centesimi).

Art.9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, secondo le modalità previste dal successivo art.22 del presente statuto.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà ad indicare altro soggetto gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo art.10 punto e) del presente statuto.

Art.10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore è attribuito un voto nelle assemblee della società. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuito per legge e il numero dei voti da essi portato.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale, a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art.2473 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito da presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

IL RAPPORTO SOCIALE

Art.12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria di soci cui chiede di essere iscritto;
- c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola contenuta nell'art.40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazione od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere altresì:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul Libro dei Soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocato, in occasione della successiva convocazione.

Art.13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate degli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi nel dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo art.40 e seguenti.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e la società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio

successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo, potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto dal recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro dei Soci.

Art.16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:

- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;

- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini tra i soci, tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;

e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del contratto di lavoro per motivi disciplinari per giusta causa o giustificato motivo;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art.40 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Art.17 (Delibere di recesso e di esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione, sono comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art.40 e seguenti del presente statuto.

Art.18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stata destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies terzo comma del codice civile.

Art.19 (Morte del Socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art.18.

Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art.2347 secondo e terzo comma del codice civile.

Art.20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettivamente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.16 lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al

pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche al di fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro venticinque e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dalla riserva legale, formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- 4) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci;
- 5) dalla riserva straordinaria;
- 6) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista dalla legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art.12.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la

propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per diventare socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art.23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento delle gestione sociale.

La relazione dell'organo amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale, nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della 31 gennaio 1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dal codice civile e dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art.24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art.3 comma secondo lettera b) della legge n.142 del 2001 secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma, da predisporre a cura dell'organo amministrativo sulla base dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- b) la qualifica/professionalità;
- c) i compensi erogati;
- d) il tempo di permanenza nella società;
- e) la tipologia del rapporto di lavoro;
- f) la produttività.

I ristorni potranno essere erogati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio.

TITOLO VII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art.25 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile, dell'organo di controllo o di un revisore e nel caso di organo di controllo collegiale, del Presidente del Collegio sindacale;
- d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere a) e b) dell'art.3 comma secondo della legge n.142 del 2001
- e) approvazione del regolamento di cui all'art.6 della legge n.142 del 2001;
- f) la definizione del piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall'art.6 lett.e) della legge n.142 del 2001;

- g) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art.26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Le decisioni dei soci, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione e approvazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti; e su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito documento scritto nel quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci, i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel

diverso termine indicato nel testo della decisione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno novanta giorni e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art.10 se socio sovventore.

I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conservati presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque anni.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art.27 (Assemblee)

Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f), g), h) ed i) del precedente art.25 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'organo amministrativo, inviata almeno dieci giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del codice civile.

Art.28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per l'approvazione o le successive modifiche del regolamento e per l'approvazione del piano di crisi aziendale e delle misure per farvi fronte, di cui all'art.6 della legge n.142 del 2001, le relative delibere devono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci prestatori risultanti

dal Libro dei soci.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art.29 (Votazioni)

Le votazioni in assemblea si fanno in modo palese.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni, pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria dev'essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

All'assemblea può presenziare, senza diritto di voto, un rappresentante della Confcoopertive di Brescia alla quale la Cooperativa è aderente.

Art.30 (Voto)

Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 10.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare solo da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art.31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in assenza di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art.32 (Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi; essi sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

La maggioranza dei consiglieri è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione.

Art.33 (Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, qualora non via abbiano provveduto i soci al momento della nomina.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.34, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di un unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione.

Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di sottoscrizione nel termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza degli amministratori.

Spetta al presidente del Consiglio di amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i

risultati a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, ove nominati, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formulata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni.

Art.34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso, il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio di riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza la convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. I caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art.35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea dev'essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art.36 (Compiti degli amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati, dalla legge, alla decisione dei soci.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori ed all'organo di controllo, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art.37 (Compensi agli amministratori)

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi degli amministratori.

Art.38 (Rappresentanza)

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se nominati e nei limiti della delega conferita.

La rappresentanza spetta altresì ai direttori generali, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

Art.39 (Organo di Controllo-Revisore Legale dei Conti)

La società può essere dotata di un organo di controllo, che

esercita le funzioni di vigilanza ai sensi del codice civile e le funzioni demandate dalla legge alla sua competenza; ovvero può essere sottoposta alla revisione legale dei conti da parte di un revisore persona fisica ovvero di una società di revisione legale dei conti, iscritti all'apposito albo tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria ai sensi del combinato disposto degli artt.2543 e 2477 del codice civile.

La nomina dell'organo di controllo e/o dell'organo cui è demandata la revisione legale dei conti è fatta con decisione dei soci; contestualmente all'atto di nomina i soci ne determinano la composizione, le competenze ed i relativi poteri.

L'organo di controllo può essere a composizione monocratica, c.d. Sindaco Unico ovvero a composizione collegiale, c.d. Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati membri dell'organo di controllo e/o dell'organo cui è demandata la revisione legale, se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 del Codice Civile.

L'organo di controllo ha una durata di tre esercizi sociali e scade alla data della decisione dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti di cui all'art.2477 codice civile, deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore; in mancanza provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi interessato.

All'Organo di Controllo può essere demandata, altresì, la revisione legale dei conti, di cui al combinato disposto dell'art.2409 bis del codice civile e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n.39 e in tal caso tutti sindaci ovvero il Sindaco Unico devono essere revisori legali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, quando tale funzione non sia già stata attribuita al Revisore.

I Sindaci ovvero il Sindaco Unico possono essere revocati con decisione dei soci solo per giusta causa, approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è composto da tre o cinque membri effettivi e da due sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso organo di controllo.

Il Collegio Sindacale, ove nominato, è validamente costituito con la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; delle deliberazioni deve

redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito libro tenuto dal Collegio Sindacale ai sensi di legge.

Revisore Legale dei Conti

Il Revisore esercita le funzioni in materia di revisione legale dei conti, quando tali funzioni non siano già attribuite all'organo di controllo.

Il Revisore esercita, altresì, quando non sia stato nominato un organo di controllo e pertanto in via alternativa al medesimo, le funzioni di vigilanza ai sensi del codice civile.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il Revisore può essere revocato con decisione dei soci solo per giusta causa, approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Compenso

L'emolumento annuo dell'organo di controllo e/o dell'organo cui è demandata la revisione legale dei conti è determinato dai soci all'atto della nomina; in mancanza è determinato in base alla tariffa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero alle rispettive tariffe professionali.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art.40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.n.5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art.41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci.

Art.41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000,00 (euro quindicimila e zero centesimi). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art.10 e seguenti c.p.c.
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli iscritti all'albo degli avvocati e sono nominati dal presidente dell'ordine degli avvocati di Brescia entro trenta giorni dalla richiesta

della parte più diligente; in difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto dall'art.35 comma 1 del D.Lgs n.5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art.36 del D.Lgs. n.5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di tre mesi dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art.35 comma 2 D.Lgs.n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art.42 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.43 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art.44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma dal precedente art.23 lett c) e dell'eventuale sovrapprezzo;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992 n.59

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

Nella prima assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.

Art.46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione).

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative" a norma dell'art.2519 secondo comma si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e le norme in materia di Enti del Terzo Settore.

F.to Roberto Verzeletti

F.to Raffaella Cominardi Notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto Dr. Raffaella Cominardi, Notaio in Travagliato (BS), iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Brescia che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82 del 2005 e dell'art. 68 ter della L.N. n. 89 del 1913.

COPIA per uso Registro Imprese.

ESENTE da Imposta di Bollo D.P.R.n.642/1972 (cooperative sociali - onlus)